Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 354

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 9349

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1977, n. **932**.
Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni . . . . . . Pag. 9349

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **933**.
Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra . Pag. 9352

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **934**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978 . . . . Pag. 9353

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **935**.
Arrotondamento degli importi ai fini della applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 9353

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **936**.
Misure fiscali urgenti . . . . Pag. 9353

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1977.
Delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale in attuazione degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Pag. 9356

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.
Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza . . . . Pag. 9357

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Ducati Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale . . . . Pag. 9357

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.
Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Sarnia (Canada) e modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Windsor (Canada). Pag. 9358

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.
Aumento della pianta organica dei segretari di alcuni uffici giudiziari . . . . Pag. 9358

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino . . . . Pag. 9361

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9363

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978 . . . . Pag. 9363

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Harden S.p.a., in Sospiro. Pag. 9363

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.
Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-92 . . Pag. 9364

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.
Approvazione del modello di speciale cartella esattoriale ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1975 . . . . . . Pag. 9366

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 9369

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Rilascio di exequatur . . . . . . Pag. 9369
Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, firmato a Roma il 19 giugno 1976 . . . . . . Pag. 9369

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aprilia . . . Pag. 9369
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vicopisano . . . . . Pag. 9369

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cagliari. Pag. 9369

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, in Montiglio Monferrato Pag. 9370

Ministero dell'interno: Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977 . . . . Pag. 9370

Ministero del tesoro:
Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° luglio 1982, al portatore, da corrispondere per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita . . . . Pag. 9372
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 9372

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento . . . . Pag. 9373
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, in Roma . . . . Pag. 9373

Ospedale di Fiemme di Cavalese: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale. Pag. 9373

Ospedale di Alghero: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9373

Ospedale « S. Maria delle nevi » di Sinalunga: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo. **Pag. 9373**

Ospedale « G. B. Morgagni - L. Pierantoni » di Forlì: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 9373

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9374

Ospedale degli infermi di Biella: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9374

Ospedale « Nefetti » di S. Sofia: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9374

Ospedale « S. Carlo » di Potenza: Concorso ad un posto di aiuto anestesista addetto al centro di cardiochirurgia. Pag. 9374

Ospedale civile di Rovereto: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale . . . . Pag. 9374

Ospedale civile di Tarquinia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9374

Ospedale civile « S. Colomba » di Savignano sul Rubicone: Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale. Pag. 9374

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale. Pag. 9374

Civico ospedale di Carrara: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9375

Ospedale maggiore di Crema: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9375

Ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9375

Ospedale « G. Compagna » di Corigliano Calabro: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9375

Ospedale « S. Francesco d'Assisi » di Oliveto Citra:
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 9375
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesiologia . . . . . Pag. 9375

Arcispedale « S. Anna » di Ferrara: Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 9376

Ospedale « M. Bufalini » di Cesena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9376

Ospedale civile « S. Biagio » di Bovolone: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione. Pag. 9376

Ospedale « Orlandi » di Bussolengo: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia. Pag. 9376

Ospedale « S. Nicola Pellegrino » di Trani: Concorso ad un posto di assistente medico addetto al centro di rianimazione . . . . Pag. 9376

Ospedale « G. Di Maria » di Avola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi. Pag. 9376

Ospedale « S. Anna » di Como: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9376

Ospedale civile di S. Omero: Avviso di rettifica Pag. 9376

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. **48.**
Norme concernenti il personale docente della formazione professionale . . . . Pag. 9377

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1977, n. **49.**
Norme e finanziamenti integrativi delle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82, concernenti interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica. Pag 9377

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **50.**
Integrazione alle disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28: « Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri » . . . . Pag. 9378

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **51.**
Provvedimenti per l'erogazione dei fondi di manutenzione straordinaria agli enti ospedalieri per l'anno 1977. Pag. 9378

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **52.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante: « Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale » . Pag. 9379

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **53.**
Nuove disposizioni in materia di indennità ai consiglieri della regione Lombardia . Pag. 9380

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **54.**
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974. Pag. 9380

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1977, n. **55.**
Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975. Pag. 9380

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 21 novembre 1977 alle ore 12 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Venancio da Silva Moura, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare di Angola a Roma.

(12999)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1977, n. **932.**
Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali della guardia di finanza iscritti nel ruolo separato e limitato è estesa, per quanto applicabile, la legge 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, quali risultano sostituite dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205, sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.

I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età nel grado rivestito prima della promozione.

Art. 3.

Gli appuntati del Corpo della guardia di finanza, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, chiedere l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Sulle domande degli interessati decide il Ministro per le finanze, previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, lettera *b*), della legge 10 dicembre 1942, n. 1551.

Gli elementi ritenuti idonei dalla commissione conseguono la reintegrazione nella posizione di sottufficiale con il diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408, con l'iscrizione nel ruolo separato e limitato dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, i militari che sono già transitati nella carriera di sottufficiale.

Previo giudizio della commissione di avanzamento di cui al secondo comma, può essere reintegrato nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di riversibilità anche il personale per il quale si verificano le condizioni di cui al primo comma, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'iscrizione nel ruolo separato e limitato di cui al terzo comma dell'articolo 3 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

Art. 5.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre

quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni, si provvede mediante imputazione sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **933**.

Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420 milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23 febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n. 132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione di contributi in annualità, semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.

Art. 2.

E' autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:

a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;

b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori già finanziati, anche se ancora da eseguire;

c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti già approvati in linea tecnica;

d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;

e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.

Art. 3.

All'onere di lire 2.500 milioni, derivante dal precedente articolo 2, si provvede con corrispondenti aliquote delle disponibilità recate dalla riduzione del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 a seguito dell'applicazione del precedente articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Art. 4.

Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1° gennaio 1978, nonché dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualità differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 5.

Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione dovranno dare la precedenza, rispetto a tutte le altre operazioni di loro competenza, alle operazioni di sconto delle annualità statali relative ai pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **934**.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1977, n. **935**.
Arrotondamento degli importi ai fini della applicazione e della riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore; tutti i calcoli richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi criteri.

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Art. 2.

L'arrotondamento previsto al primo comma dell'articolo precedente si applica:

a) alle somme dovute all'erario per ciascuna imposta, ai versamenti effettuati dai sostituti d'imposta e, separatamente, alle somma dovute per interessi, soprattasse e pene pecuniarie;

b) all'ammontare complessivo delle commissioni spettanti alle aziende di credito delegate al pagamento dei tributi, per ogni versamento da queste effettuato all'erario;

c) agli importi dei crediti d'imposta e dei rimborsi a favore dei contribuenti, separatamente per imposte ed interessi.

Qualora la somma da versare, da rimborsare o da riportare a credito non superi le mille lire, non si fa luogo al versamento, al rimborso o al riporto del credito.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rettifica della dichiarazione, accertamento e liquidazione dell'imposta, effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 27 marzo 1976, n. 60, e l'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. **936**.
Misure fiscali urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15%.

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole « per anno solare ».

I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.

Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Art. 2.

L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-*bis* e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.

Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1977.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono includere nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla data di entrata in vigore della presente legge anche i redditi fondiari posseduti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1977 e la data di inizio dell'esercizio o periodo di gestione.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9. All'eliminazione delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati si provvederà a cura degli uffici distrettuali delle imposte dirette anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti di archivio.

Art. 4.

E' elevata dal sedici al diciotto per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1977.

La disposizione del comma precedente non si applica ai conti e depositi estinti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il quarto periodo del primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica ».

b) Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute operate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresì effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3) ».

In deroga al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate. Tuttavia, a richiesta dell'ufficio delle imposte dirette o del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'Istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi o i nastri magnetici contenenti per ciascun percipiente le indicazioni prescritte nel secondo comma dello stesso art. 7.

In deroga alle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 18 della legge 13 aprile 1977, n. 114, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono far risultare gli importi dei rimborsi e dei recuperi effettuati per l'anno 1976 da elenchi nominativi da presentare ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 6.

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio.* — Sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) per metà del loro ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici;

b) per l'intero ammontare, le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie e dalle corti d'appello.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta ».

Le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano anche per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 7.

I rimborsi di imposta e il pagamento dei relativi interessi previsti dagli articoli 42-*bis* e 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuati, in relazione alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 1975, con ordinativi diretti collettivi integrati da elenchi formati in base ai dati contabili contenuti sui supporti magnetici, in possesso del centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, risultanti dalle procedure automatizzate di liquidazione delle dichiarazioni predette.

Gli ordinativi emessi nel corso dell'anno 1978 sono estinguibili entro tre mesi dal loro ricevimento da parte della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ferma restando la disposizione di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247. Gli interessi sono calcolati fino al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978 rispettivamente per gli ordinativi di rimborso emessi nel primo semestre e per quelli emessi nel secondo semestre.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria può includere nei modelli di dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel secondo comma dell'art. 31 è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art. 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale »;

b) Nel terzo comma dell'art. 31 sono soppresse le parole « e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta »;

c) L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Art. 33 - (*Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti*). — I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

Art. 9.

La sovratassa annua per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, è aumentata a lire diciottomila per ogni CV fiscale di potenza del motore, con un minimo di lire trecentomila. Resta ferma la riduzione del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sostituita con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato, è aumentata da L. 11.800 a L. 21.365 per quintale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1978.

Art. 10.

All'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'etere metilterbutilico è assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura prevista per la benzina ».

Alla tabella *A* allegata al predetto decreto-legge è aggiunta la seguente lettera:

« V) Etere metilterbutilico destinato ad usi diversi dalla carburazione ».

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas e sugli estratti aromatici e prodotti di composizione simile sono aumentate da L. 12.400 a L. 15.000 al quintale.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l'amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d'imposta siano eseguiti mediante l'uso di idonei serbatoi debitamente tarati ».

Art. 11.

Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono attenersi ai criteri di massima stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Art. 12.

L'imposta di soggiorno di cui alle tariffe indicate nella legge 4 marzo 1958, n. 174, è triplicata.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914, i termini di prescrizione e di decadenza scadenti il 31 dicembre 1977 per effetto degli articoli 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 16 e 5 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, sono prorogati ulteriormente al 30 giugno 1978.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

Art. 14.

Nel primo comma dell'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la parola « XIV » è sostituita con la parola « XV ».

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1977.

Delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale in attuazione degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a norma dei quali il Governo è tenuto ad emanare, sentite le regioni, il provvedimento di delimitazione ed individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale;

Considerato che sono stati sottoposti alle regioni a statuto ordinario i criteri relativi alla delimitazione ed individuazione dei bacini idrografici aventi carattere interregionale e le relative cartografie;

Ritenuto che solo alcune delle regioni interpellate hanno fatto pervenire, entro il termine assegnato del 30 novembre 1977, le loro osservazioni, con le quali, pur manifestando perplessità in ordine agli esposti criteri, non hanno però fornito congrue indicazioni nei riguardi del problema tecnico-idraulico concernente l'individuazione dei criteri di interregionalità dei bacini;

Ritenuto che, sulla base del disposto dell'art. 89, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i riferimenti alle categorie delle opere idrauliche rientranti nel bacino interregionale sono del tutto irrilevanti ai fini in questione;

Ritenuto pertanto, che, allo stato, l'interregionalità del bacino deve essere riferita, in via primaria, alle sue caratteristiche geografiche e, sussidiariamente, alla rilevanza e funzionalità del bacino stesso, sulla base, peraltro, di quanto osservato nella relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 3 ottobre 1977;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvati l'unito elenco dei bacini idrografici a carattere interregionale e l'annessa cartografia che, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI BACINI IDROGRAFICI A CARATTERE INTERREGIONALE

Numero di individuazione	Bacino idrografico	Regioni interessate
	Versante adriatico	
1	Tagliamento . . .	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
2	Lemene	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
3	Livenza	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
4	Piave	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
5	Brenta-Bacchiglione	Veneto, Trentino-Alto Adige
6	Tartaro-Canalbianco	Lombardia, Veneto
7	Adige . . .	Veneto, Trentino-Alto Adige
8	Po	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna
9	Reno . . .	Toscana, Emilia-Romagna
10	Marecchia .	Toscana, Emilia-Romagna, Marche
11	Conca . .	Marche, Emilia-Romagna
12	Tronto	Marche, Lazio, Abruzzo
13	Sangro	Abruzzo, Molise
14	Trigno	Abruzzo, Molise

Numero di individuazione	Bacino idrografico	Regioni interessate
—	—	—
15	Saccione	Molise, Puglia
16	Fortore . . .	Campania, Molise, Puglia
17	Ofanto	Campania, Basilicata, Puglia
	Versante jonico	
18	Bradano . . .	Puglia, Basilicata
19	Sinni	Basilicata, Calabria
	Versante tirrenico	
20	Magra	Liguria, Toscana
21	Fiora . . .	Toscana, Lazio
22	Tevere	Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo
23	Liri-Garigliano . .	Lazio, Campania, Abruzzo
24	Volturno	Abruzzo, Lazio, Molise, Campania
25	Sele	Campania, Basilicata
26	Noce	Basilicata, Calabria
27	Lao	Basilicata, Calabria

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(13751)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza, da L. 110;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1410 del 1° giugno 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza, da L. 110.

Detta marca è stampata in rotocalco, su carta bianca, filigranata a stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: mm 21 × 17; dentellatura: 14; colore: azzurro; foglio: 100 esemplari.

La vignetta riproduce la testa dell'Italia turrita su fondo scuro delimitato da un motivo floreale circolare, chiuso in basso da un nastro formante un cartiglio.

In alto, si trova la leggenda « POSTE ITALIANE », in carattere bastoncino tondo chiaro formante una centina; in basso, la leggenda « RECAPITO AUTORIZZATO », in carattere bastoncino allungato chiaro.

Al centro, all'altezza del motivo floreale, è riportata l'indicazione del valore: la lettera « L » a sinistra e la cifra « 110 » a destra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1977
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 124

(13383)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Ducati Microfarad, in Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, con sede a Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), con effetto dal 3 gennaio 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Ducati Microfarad, con sede a Bologna, stabilimenti di Bologna e Pontinia (Latina), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 5 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13753)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1977.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Sarnia (Canada) e modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Windsor (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1039 del 16 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1959, registro n. 122, foglio n. 105, con il quale veniva istituito in Windsor (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Essex, Kent e Lambton;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Sarnia (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Lambton.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di 2ª categoria in Windsor è modificata come segue: le contee di Essex e Kent.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1977
Registro n. 443 *Esteri, foglio n.* 146

(13223)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1977.

Aumento della pianta organica dei segretari di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che ha istituito con decorrenza dal 1° luglio 1972 il ruolo ordinario del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, e successive modificazioni, con il quale, fra l'altro, si è provveduto alla ripartizione dei duemilasettecentottantadue posti di organico stabiliti dalla tabella IV annessa al menzionato decreto presidenziale 1° giugno 1972, numero 319;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, che ha aumentato di duemiladuecentocinquanta unità il ruolo della carriera di concetto;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1976 e 7 marzo 1977, con i quali sono stati assegnati all'organico dei singoli uffici rispettivamente milleseicento e cento posti riservando l'assegnazione dei residui cinquecentocinquanta posti ad un momento successivo dopo una più approfondita e completa valutazione delle esigenze degli uffici;

Considerato che a seguito di un esame complessivo di tali esigenze, sono emerse particolari situazioni di carenza che rendono necessaria l'assegnazione all'organico di alcuni uffici dei residui cinquecentocinquanta posti di cui al precedente comma;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 novembre 1977;

Decreta:

I residui cinquecentocinquanta posti del personale della carriera di concetto, previsti dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, sono assegnati ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi indicato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	16
Corte di cassazione	8
Procura generale presso la Corte di cassazione	1
Corti di appello di:	
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Catania	2
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	2
Milano	3
Napoli	3
Palermo	2
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	5
Salerno	1
Torino	2

	Numero dei posti
Trento	1
Trieste	1
Venezia	2
Procure generali presso le corti di appello:	
Bari	1
Bologna	1
Catania	1
Firenze	1
Genova	1
Milano	1
Napoli	1
Palermo	1
Roma	1
Salerno	1
Torino	1
Tribunali per i minorenni di:	
Bari	1
Bologna	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Catania	1
Firenze	1
Genova	1
Lecce	1
Milano	2
Napoli	2
Palermo	1
Roma	3
Torino	1
Venezia	1
Procure per i minorenni:	
Bari	1
Bologna	1
Firenze	1
Milano	1
Napoli	2
Roma	2
Tribunali di:	
Agrigento	1
Alessandria	1
Ancona	1
Arezzo	1
Ascoli Piceno	1
Avellino	1
Bari	6
Benevento	1
Bologna	4
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	1
Caltanissetta	2
Casale Monferrato	1
Castrovillari	1
Catania	5
Catanzaro	1
Como	1
Cremona	1
Cuneo	1
Ferrara	1
Firenze	4
Foggia	1
Genova	5
Grosseto	1
Imperia	1
Lagonegro	1
L'Aquila	1
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	6
Lecco	1
Locri	1
Lodi	1
Lucca	2
Mantova	1
Marsala	1
Messina	2
Milano	16
Monza	1
Napoli	15
Nuoro	1
Oristano	1
Padova	1
Palermo	6
Palmi	1
Parma	1
Pisa	1
Pordenone	1
Ragusa	1
Rimini	1
Roma	22
Salerno	2
Santa Maria Capua Vetere	1
Sassari	1
Savona	1
Siracusa	1
Teramo	1
Terni	1
Torino	14
Trani	1
Trapani	1
Trento	1
Treviso	1
Trieste	1
Velletri	1
Venezia	2
Verona	1
Procure della Repubblica di:	
Agrigento	1
Alessandria	1
Arezzo	1
Avellino	1
Bari	3
Benevento	1
Bologna	4
Bolzano	1
Brescia	1
Brindisi	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Cassino	1
Catania	4
Catanzaro	2

	Numero dei posti
Como	1
Ferrara	1
Firenze	4
Foggia	1
Genova	4
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	2
Livorno	1
Lucca	1
Messina	2
Milano	12
Modena	1
Monza	1
Napoli	10
Novara	1
Nuoro	1
Padova	1
Palermo	4
Pescara	1
Pisa	1
Pistoia	1
Potenza	1
Ravenna	1
Roma	13
Rovigo	1
Salerno	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Sassari	1
Siracusa	1
Taranto	1
Terni	1
Torino	9
Trani	1
Trapani	1
Trento	1
Trieste	1
Venezia	2
Verona	1

Preture di:

	Numero dei posti
Acireale	1
Airola	1
Alba	1
Albano Laziale	1
Albenga	1
Alessandria	1
Ancona	1
Avezzano	1
Bari	1
Benevento	1
Bologna	1
Borgomanero	1
Borgo Val di Taro	1
Brescia	1
Brindisi	2
Campi Salentina	1
Carpi	1
Casoria	1
Castellammare di Stabia	1
Catania	1
Ceglie Messapico	1
Cerignola	1
Cesena	1
Chieti	1
Chivasso	1
Como	1
Conegliano	1
Cosenza	1
Desio	1
Erice	1
Fasano	1
Finale Ligure	1
Firenze	2
Gallarate	1
Gallina	1
Gardone Val Trompia	1
Gela	1
Genova	1
Genova-Voltri	1
Imperia	1
Jesi	1
Lamezia Terme	1
L'Aquila	1
Latina	1
Lecce	3
Legnano	1
Macerata	1
Mantova	1
Marano di Napoli	1
Mascalucia	1
Massa	1
Massa Marittima	1
Matera	1
Messina	1
Mestre	2
Milano	4
Mirandola	1
Modena	1
Moncalieri	1
Monsummano Terme	1
Montebelluna	1
Napoli	4
Napoli-Barra	1
Nocera Inferiore	1
Nola	1
Ortona	1
Ottaviano	1
Pachino	1
Palmanova	1
Palmi	1
Pantelleria	1
Parma	1
Paternò	1
Pavia	1
Perugia	1
Pesaro	1
Pescara	1
Pietrasanta	1
Pignataro Maggiore	1
Pisa	1
Pistoia	1
Pontassieve	1
Portogruaro	1
Potenza	1
Prato	2
Reggio Calabria	1
Rimini	1

	Numero dei posti
Roma	8
Sala Consilina	1
Salerno	2
Salò	1
San Donà di Piave	1
San Giorgio del Sannio	1
San Pietro Vernotico	1
San Remo	1
San Severino Marche	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Saronno	1
Sassari	1
Schio	1
Senigallia	1
Siracusa	1
Sorrento	1
Taranto	2
Teramo	1
Terni	1
Tivoli	1
Torino	4
Torre Annunziata	1
Torre del Greco	1
Trani	1
Udine	1
Velletri	1
Venosa	1
Viareggio	1
Uffici di sorveglianza:	
Bari	1
Foggia	1
Bologna	1
Modena	1
Brescia	1
Cagliari	2
Nuoro	1
Caltanissetta	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Livorno	1
Pisa	1
Genova	1
Massa	1
Pescara	1
Milano	1
Varese	1
Napoli	2
Avellino	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Salerno	1
Palermo	1
Trapani	1
Roma	2
Torino	1
Trieste	1
Venezia	1

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 345

(13752)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1950, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto nelle riunioni del 28 aprile e 31 agosto 1977;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 5, 29, 32, 33 e 34 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Art. 3. — L'Istituto ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in tutte le forme consentite dalla legge.

L'Istituto esercita altresì, in conformità alle leggi e decreti vigenti:

il credito fondiario, il credito edilizio ed il credito agrario di miglioramento, mediante la speciale sezione « Credito fondiario »;

il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, mediante la speciale sezione « Opere pubbliche ».

Ciascuna delle suddette sezioni ha propria contabilità e separato bilancio.

Art. 5. — L'Istituto compie le seguenti operazioni attive con l'osservanza ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti:

1) acquisto:

di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di obbligazioni di enti pubblici territoriali; di titoli emessi da enti esercenti il credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche ed obbligazioni ad essi parificate od assimilate, di obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di primordine italiane ed estere e di altri titoli emessi da enti con scopi di pubblico interesse, anche se operanti all'estero;

di azioni di società industriali e commerciali di primo ordine e di parti di fondi di investimento di primaria importanza, sia in lire che in valuta estera, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

2) sconto di cambiali, vaglia cambiari, assegni ed altri effetti di commercio sull'Italia e sull'estero, nonchè di buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali può accordare anticipazioni, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei

propri esattori o tesorieri, ordini in derrate e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti, sull'Italia e sull'estero;

3) aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi dei prodotti agricoli. Con deliberazione da sottoporsi, caso per caso, al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita, per queste operazioni, una durata anche superiore ad un anno;

4) credito agrario di esercizio;

5) aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero;

6) anticipazioni, riporti e proroghe sui titoli di cui al precedente paragrafo 1);

7) anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi, su merci, su ordini in derrate e in genere su titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

8) sovvenzioni contro cessioni di crediti certi e liquidi verso pubbliche e private amministrazioni;

9) anticipazioni per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

10) sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e di uso comune;

11) operazioni in cambi a pronti e a termine, ed operazioni relative al commercio con l'estero, ivi compresa la concessione di prestiti in valuta estera a persone fisiche e giuridiche italiane ed estere di primaria importanza, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

12) sconto di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici;

13) mutui ad enti pubblici e ad enti morali legalmente riconosciuti, con garanzia di delegazioni su cespiti delegabili per legge o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in periodo non superiore ad anni venticinque;

14) crediti adeguatamente garantiti da ipoteca su beni immobili o da altra valida garanzia reale, in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. I mutui possono avere la durata massima di anni quindici e le sovvenzioni cambiarie ed i conti correnti di anni cinque;

15) prestiti contro cessione di stipendi, con l'osservanza delle norme in vigore;

16) partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico, nonché, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Istituto, in enti e società legalmente costituiti in Italia e all'estero, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

17) acquisto di immobili per le necessità funzionali dell'Istituto o ad uso dei dipendenti e, quando sia necessario, per garantire il recupero dei crediti.

Art. 29. — La facoltà di firmare in nome dell'Istituto in conformità alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'amministrazione, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 13, spetta:

singolarmente, per la sede centrale e per tutte le filiali: al direttore generale, ai vice direttori generali, nonché ad uno o più direttori centrali espressamente designati, per particolari esigenze, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale;

congiuntamente:

per la sede centrale: a due dirigenti di grado secondo addetti alla sede centrale;

per le filiali: al direttore che vi è preposto e a un dipendente della filiale stessa autorizzato dal direttore generale, oppure, in caso di assenza o impedimento del direttore, a due dipendenti della filiale autorizzati dal direttore generale;

singolarmente, per le rappresentanze: al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola presso le filiali, per atti di ordinaria amministrazione che saranno determinati dal consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma singola presso le agenzie in cui vi sia un solo addetto.

Il consiglio di amministrazione determina le modalità per le firme di quietanza sugli ordini di pagamento dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Il consiglio di amministrazione può inoltre conferire a terzi la facoltà di firmare in nome, per conto e nell'interesse dell'Istituto, autorizzando in tal caso il direttore generale, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, nonché uno o più dirigenti della sede centrale espressamente designati su proposta del direttore generale medesimo, a rilasciare le inerenti procure, nelle forme che si renderanno di volta in volta necessarie e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso.

Art. 32. — La sezione «Credito fondiario» esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

La sezione esercita il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, in conformità alle leggi e decreti vigenti.

La competenza territoriale della sezione, per quanto riguarda l'esercizio del credito edilizio, si estende all'intero territorio nazionale mentre, per le operazioni di mutuo fondiario e di credito agrario di miglioramento, si identifica con le province in cui l'Istituto è insediato con una propria dipendenza, salvo autorizzazione di deroga, caso per caso, da parte dell'organo di vigilanza per le operazioni di mutuo fondiario.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme, le modalità e le condizioni generali per la concessione di mutui e per ogni altra operazione di credito fondiario, edilizio e di credito agrario di miglioramento, conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia, e determina i limiti di competenza del comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, dei dirigenti e funzionari della sede centrale nonché dei direttori delle filiali e dei loro sostituti.

Il presidente dell'Istituto, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ha la legale rappresentanza della sezione di credito fondiario di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per la stipulazione dei contratti e per la firma degli altri atti e scritti della sezione, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 33. — Agli organi di cui all'art. 32, quarto comma, spetta di deliberare, nei limiti delle rispettive competenze, sulle domande riguardanti i mutui ed ogni altra operazione di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento e su quelle di variazioni delle relative condizioni e garanzie.

Al comitato esecutivo spetta di deliberare sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione degli immobili, nonché sugli eventuali acquisti degli immobili stessi.

Il comitato esecutivo inoltre autorizza, senza limitazioni, le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni, le ripartizioni, le postergazioni, le surrogazioni a favore di terzi, le rinuncie alle surrogazioni a favore dell'Istituto, gli annotamenti di qualsivoglia natura ed effetto, relativamente alle ipoteche, alle trascrizioni, ai privilegi ed a qualsiasi formalità, di qualunque genere ed eseguite presso qualsiasi ufficio, nonché l'abbandono degli atti esecutivi e le transazioni a qualunque condizione.

Il comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento che possano essergli affidati dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dell'Istituto e, in caso di assenza o impedimento, chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 20:

a) presta i consensi autorizzati dal comitato esecutivo ai sensi del terzo comma del presente articolo;

b) consente, senza alcuna autorizzazione, le operazioni di cui al terzo comma del presente articolo quando il credito dell'Istituto risulti, per la parte garantita dal cespite da liberare, estinto o per qualsiasi motivo non sia sorto, nonché quando il consenso sia subordinato alla integrale estinzione del suddetto credito ovvero quando il credito medesimo risulti altrimenti, per disposizioni di legge, sufficientemente garantito;

c) consente, senza alcuna autorizzazione, le cancellazioni delle trascrizioni di pignoramenti e l'abbandono degli atti esecutivi quando il credito risulti estinto o sia messo in corrente con il pagamento di quanto dovuto all'Istituto;

d) provvede, su delegazione del comitato esecutivo, a quanto altro sia necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate dal predetto organo relativamente alle operazioni indicate nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Il direttore generale può delegare, in via continuativa, i poteri spettantigli ai sensi del quinto comma del presente articolo, lettere *a*), *b*) e *c*), a uno o più dirigenti della sede centrale,

nonché ai direttori delle filiali, e ciò, ove necessario, mediante procura notarile la cui vigenza ed invarianza è dimostrata nei confronti dei terzi dal semplice fatto dell'uso da parte del mandatario.

Art. 34. — Al bilancio della sezione di credito fondiario si provvede con le norme indicate agli articoli 16, lettera *g)*, 18, lettera *b)* e 26.

L'utile esposto in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, verrà assegnato, per un decimo, al fondo di riserva ordinario. La parte residuale degli utili andrà, almeno per una metà, in ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario e, per la rimanenza, resterà a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(13366)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13437)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13444)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Harden S.p.a., in Sospiro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una fornitura di calcolatori elettronici del valore complessivo di $ USA 106.193,59 di origine e provenienza U.S.A. la ditta Harden S.p.a., in Sospiro (Cremona), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 48.560,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4988013 rilasciato dalla Banca popolare di Cremona in data 13 marzo 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana competente il 31 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di trecentoquarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 260376 del 13 luglio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo sopracitato è stato determinato da motivazioni puramente commerciali e più precisamente dal fatto che la Harden S.p.a., così come da essa stessa dichiarato, ha preferito trattenere la merce nei propri magazzini allo stato estero onde evitare l'immediato pagamento dei diritti doganali e tributari;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 febbraio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Harden S.p.a., in Sospiro (Cremona), mediante fidejussione della Banca popolare di Cremona nella misura del 5 % di $ USA 48.560,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(13259)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1977.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-92.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del successivo 4 luglio, con il quale è stata disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977-92, per un importo, in valore nominale di 126,5 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica 10% - 1977-92 sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di trenta tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I trenta tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo; il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 6 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 14; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 15 al n. 30.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore.

Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effige di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che richiama quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici finissimi ripetuti e intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « CERTIFICATO N. » con sotto « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, « INTERESSE ANNUO L. » con sotto « INTERESSE SEM. L. ».

Seguono le leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - REDIMIBILE 10% - 1977/1992 - LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 413 E D. M. 30 GIUGNO 1977 - SERIE - CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE . . . . FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE . . . . - CON GODIMENTO DAL . . . . A FAVORE DI (seguono quindici righe punteggiate) - AMMORTAMENTO, CON RIMBORSO ALLA PARI, IN QUINDICI ANNUALITÀ, A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1978 - ROMA (segue mezza riga punteggiata) - IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª SERIE) ». In basso al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Al centro del corpo del titolo campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « 1977/1992 », che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice, recante uno spazio a righe. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO », la denominazione del prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative all'importo del tagliando, alla data di pagabilità della corrispondente semestralità, alla serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando; inoltre, a destra, vi è uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ». Al centro di ciascun tagliando campeggiano in sottofondino, a caratteri grandi, le cifre « 1977/1992 ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « PRESTITO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA »; sotto di essa quella « REDIMIBILE 10% - 1977/1992 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO E DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « CERTIFICATO N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA TESORERIA SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ». Dentro le cornici dei due fogli dei compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° gennaio 1978 (posta nel primo foglio, in alto a sinistra) a quella al 1° luglio 1992 (posta sul secondo foglio, in basso a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è unito al corpo del titolo ed è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; il secondo foglio ha, nella colonna a sinistra, otto compartimenti e, in quella a destra, sei compartimenti. Il verso dei due fogli di compartimenti è completamente bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto « DI NUDA PROPRIETÀ », sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO », e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° GENNAIO - E DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO » (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « CON » ovvero « SENZA » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di trenta tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° gennaio 1978, al n. 30, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1992.

Il prospetto del corpo del titolo è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione « CERTIFICATO D'USUFRUTTO » al posto di « CERTIFICATO NOMINATIVO » e con le aggiunte, dopo sei righe della leggenda indicante « A FAVORE DI », della dicitura « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « LE RATE SEMESTRALI DI INTERESSE SONO PAGABILI DAL 1° GENNAIO E DAL 1° LUGLIO - DI OGNI ANNO, CONTRO QUIETANZA DELL'ESIBITORE, CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO - DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». Le due parole « CON » e « SENZA » sono in carattere marcato.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 . . . . » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « CON », ovvero « SENZA » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « CERTIFICATO D'USUFRUTTO » al posto dell'altra « CERTIFICATO NOMINATIVO » e, dopo sei righe dalle parole « A FAVORE DI », la indicazione « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A », nonchè sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 . . . . ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; fondini in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; fondini, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; fondini, in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente, in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

Le cifre 1977/1992 che campeggiano in sottofondo nel corpo del titolo ed in ciascun tagliando sono stampate litograficamente in rosso mattone.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 293

(13626)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Approvazione del modello di speciale cartella esattoriale ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1975.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1977, n. 909, che demanda al Ministro per le finanze l'approvazione del modello di speciale cartella esattoriale ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1975;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel quale vengono indicati tutti gli elementi che debbono essere contenuti nella cartella esattoriale per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello di cartella esattoriale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1975, da utilizzare da parte delle esattorie in attuazione della citata legge 9 dicembre 1977, n. 909.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
1978	
EMISS.	

NUMERO CONTRIBUENTE

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

SOGG. IMP.	TRIBUTO	Per. Imp.	N. Rate	Spec. ruolo	IMPONIBILE	IMPOSTA	IMPORTO DETRAZIONI	RIT. ALLA FONTE E VERS. AUTOLIQUID.	IMPOSTA DA PAGARE O DA RIMBORSARE

IMPOSTA DICHIARANTE	1ª RATA	2ª RATA		IMPOSTA CONIUGE	1ª RATA	2ª RATA

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
1978	
EMISSIONE	

NUMERO CONTRIBUENTE

Vedere a tergo la tabella « Riferimento Tributi » e le avvertenze

CARTELLA DI PAGAMENTO

SPECIALE

RILIQUIDAZIONE IMPOSTA PERSONE FISICHE

(LEGGE DEL 13-4-77 N. 114)

PROV.	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	N. PACCO	Mod. 108/A	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

SOGG. IMP.	TRIBUTO	Per. Imp.	N. Rate	Spec. ruolo	IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA LORDA	IMPORTO DETRAZIONI	RIT. ALLA FONTE E VERS. AUTOLIQUID.	IMPOSTA DA PAGARE O DA RIMBORSARE

IMPOSTA DICHIARANTE	1ª RATA	2ª RATA		IMPOSTA CONIUGE	1ª RATA	2ª RATA

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli del corrente esercizio per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

LEGENDA: Specie dei ruoli
P = Principali
S = Suppletivi
L = Speciali
T = Straordinari

SOGGETTO D'IMPOSTA
D = Dichiarante
C = *Coniuge*

I pagamenti possono effettuarsi
1) - Agli sportelli dell'esattoria.
2) - A mezzo di C/C postali con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di *scadenza* (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella).

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ESIBIRE LA PRESENTE CARTELLA

AVVERTENZE

La notificazione *della presente cartella* per il contribuente che non ha imposte da pagare o da ricevere a *titolo* di rimborso ha *valore* di formale notificazione della avvenuta riliquidazione dell'imposta *sul reddito delle persone* fisiche per l'anno 1975.

La presente cartella è stata ottenuta riliquidando senza « cumulo » il reddito dichiarato dai *coniugi nel* 1976 per il 1975 e pertanto i dati relativi al primo dichiarante sono indicati con la lettera D mentre *quelli relativi* al *secondo* dichiarante con la lettera C; non esistono dati relativi ai figli minori in *quanto* i redditi eventualmente *posseduti da quest'*ultimi sono stati imputati in parti uguali a ciascuno dei coniugi.

Nella colonna imponibile è stato stampato il reddito imponibile di ciascuno dei coniugi così come *risulta dopo le correzioni* d'ufficio e la imputazione di eventuali redditi di figli minori; l'imposta lorda è il risultato dell'*applicazione dell'aliquota* corrispondente separatamente al reddito imponibile di ciascuno dei coniugi.

Nella colonna delle *detrazioni è indicata* la somma delle detrazioni riconosciute dall'ufficio a ciascuno dei coniugi *comprensive di* quelle derivanti dalla *presenza di figli* e di altre persone a carico; in tale somma sono incluse anche le *detrazioni derivanti* da eventuali redditi di figli minori.

Poiché alcune delle detrazioni non godute da uno dei due coniugi sono *state concesse* d'ufficio all'altro, l'importo delle detrazioni risultanti per ciascuno di essi può non coincidere con quanto *dichiarato*; tuttavia la somma delle detrazioni complessive spettanti ad ambedue i coniugi (*vedi riga dei totali*) coincide con *l'effettiva misura ri*conosciuta dall'ufficio.

Nella colonna successiva è indicato il valore risultante dalla somma di quanto già *pagato dal contribuente* a titolo di ritenuta alla fonte, di imposta pagata all'estero o a titolo di autotassazione; su quest'*ultimo importo* è stata operata una ripartizione fra i due coniugi proporzionalmente all'imposta ancora dovuta.

L'ultima colonna evidenzia la situazione del contribuente ed indica l'imposta iscritta a ruolo, da pagare *secondo* la rateazione indicata negli appositi spazi sottostanti; se invece il contribuente ha diritto ad un rimborso, che verrà *eseguito d'ufficio*, l'ammontare di questo è specificato, preceduto dalla lettera R.

Nella presente cartella sono riportati anche, rispettivamente *per ciascuno* dei coniugi, gli interessi e le sopratasse dovute.

Nell'ultima riga è indicata, la *ripartizione dell'autotassazione* eseguita d'ufficio.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi ________ notificato la presente cartella mediante *consegna* a ________ qualificatosi ________ in via ________ IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ________

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente *ed affisso* il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ________

Il Messo Notificatore ________ Il Segretario Comunale ________

CARTELLA N.	Esercizio	EMISSIONE	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

COMUNE DI	PROV.	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

AVVERTENZE

1. - Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata relativa alla imposta dovuta il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte è assoggettato, sulla somma non pagata, alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito dal precedente comma (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
2. - Ogni richiesta di chiarimento in ordine all'applicazione dei tributi deve essere indirizzata ai distinti Enti impositori e non alla Esattoria.

   I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo non esonerano il contribuente dal pagamento dei tributi alle scadenze stabilite. I ricorsi stessi vanno presentati in carta da bollo alle competenti commissioni distrettuali, ovvero in carta semplice all'ufficio delle imposte quando trattasi di riliquidazione d'ufficio.
3. - Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata, l'indennità di mora è dovuta in misura del 6% dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione (art. 30 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602).
4. - La quietanza o il certificato di versamento nel C/C postale sono l'unica prova del pagamento in caso di contestazione.

4010 - IMPOSTA PERSONE FISICHE - COMMISURAZIONE SEPARATA
4105 - SOPRAT. PER OMESSO VERS. ART. 17 LEGGE 576
4110 - INTERESSI RITARDATA ISCRIZ. IRPEF - D.P.R. DEL 29-9-1973 N. 602

QUIETANZAMENTO

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi ________ notificato la presente cartella mediante consegna a ________ qualificatosi ________

in via ________ IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ________

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale, dandone notizia per raccomandata.

(Data) ________

Il Messo Notificatore — Il Segretario Comunale

DELEGHE SPEDITE

Numero	Data	Esattoria Delegata	Rate	Tributo	Ind. mora e acc.	TOTALE DELEGA	ESITO

ORDINATIVI DI SGRAVIO

N. Reg. Sgravi	N. Elenco	Data Elenco	Tributo Sgravato	Esercizio	Importo Sgravi	R - Rimborsate C - Compensate	Numero Quietanza

ATTI ESECUTIVI

Rate	AVVISI DI MORA'		Commesse	PIGNORAMENTI			Aste	Esito	Compensi riscossi
	Data	Esito		Numero	Data	Comp. dovuti			

DOMANDE DI RIMBORSO

Tributo	N. Domanda	N. Quote	IMPORTO

ATTI NEGATIVI AL VISTO

QUIETANZAMENTO

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2595/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2596/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2597/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2598/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2599/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2600/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2601/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori da panieraio della voce doganale 46.03 originari delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2602/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti ed altri lavori di amianto della sottovoce doganale 68.13 B II e III originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2603/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche della voce doganale 85.03 originarie di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2604/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che istituisce importi compensativi monetari per il frumento duro e i prodotti da esso ottenuti.

Regolamento (CEE) n. 2605/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2606/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2607/77 della commissione, del 25 novembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 26 *novembre* 1977.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 2608/77 del consiglio, del 21 novembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornale della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (anno 1978) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte.

Regolamento (CEE) n. 2609/77 del consiglio, del 21 novembre 1977 relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine.

Pubblicati nel n. L 305 *del* 29 *novembre* 1977.

(132/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur al sig. Levente Erdeos, vice console onorario di Svezia ad Anacapri.

(13682)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pietro Giorgianni, console onorario di Svezia a Catania (nuova circoscrizione).

(13683)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Manfred Poettinger, console onorario di Svezia a Firenze (nuova circoscrizione).

(13684)

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, firmato a Roma il 19 giugno 1976.

Il giorno 1° dicembre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 aprile 1977, n. 136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977, ha avuto luogo a Tunisi lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, firmato a Roma il 19 giugno 1976.

In conformità dell'art. XIX l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1977.

(13633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Aprilia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 15 giugno 1977, n. 83207, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 840, sito in comune di Aprilia, riportato al catasto del comune di Aprilia al foglio n. 110, particelle 13 e 14, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(13699)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vicopisano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 15 giugno 1977, n. 8955, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 700, sito in comune di Vicopisano, riportato al catasto del comune stesso al foglio n. 20, particella 60, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(13700)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cagliari

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 686, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno, sito in Cagliari, distinto nel catasto di tale comune, al foglio n. 23, col mappale 4, della superficie complessiva di Ha 2.86.50.

(13697)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, in Montiglio Monferrato.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1977 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Cantina sociale di Montiglio, con sede in Montiglio Monferrato (Asti), composto dai signori:

Presidente:

Macchia Armando.

Membri:

Rainero Lorenzo;
Casalegno Natale.

(13637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali in data 9 dicembre 1977, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Comune	Lire
Provincia di Bologna	
Anzola dell'Emilia	225.353.000
Argelato	107.000.000
Camugnano	138.000.000
Castello d'Argile	57.000.000
Castel Maggiore	227.000.000
Castenaso	94.000.000
Dozza	141.000.000
Gaggio Montano	123.000.000
Grizzana	246.000.000
Malalbergo	193.000.000
Marzabotto	207.000.000
Molinella	190.000.000
Monte San Pietro	115.000.000
Mordano	127.000.000
Porretta Terme	151.974.000
Sala Bolognese	141.000.000
San Pietro in Casale	136.000.000
Sant'Agata Bolognese	139.000.000
Vergato	369.000.000
Provincia di Catania	
Belpasso	212.000.000
Mascalucia	46.500.000
Militello in Val di Catania	227.000.000
Milo	93.000.000
Pedara	122.000.000
Provincia di Catanzaro	
Cirò Marina	495.000.000
San Pietro a Maida	198.000.000
Sorianello	102.000.000
Provincia di Cosenza	
Albidona	71.000.000
Bisignano	970.000.000
Bonifati	210.000.000
Castroregio	100.000.000
Cleto	85.000.000
Marzi	125.000.000
Rocca Imperiale	119.000.000
Roggiano Gravina	461.000.000
Rota Greca	64.000.000
San Giorgio Albanese	61.000.000
San Lucido	267.000.000
San Nicola Arcella	61.000.000
Santa Maria del Cedro	90.000.000
Spezzano della Sila	359.000.000
Trebisacce	167.000.000
Provincia di Ferrara	
Iolanda di Savoia	262.000.000
Masi Torello	15.600.000
Mesola	353.000.000
Migliarino	103.000.000
Ostellato	230.000.000
Voghiera	83.529.000
Provincia di Forlì	
Bagno di Romagna	229.000.000
Bertinoro	383.000.000
Dovadola	119.000.000
Mondaino	143.000.000
Montefiore Conca	152.000.000
Premilcuore	153.000.000
San Mauro Pascoli	221.000.000
Sarsina	156.000.000
Savignano sul Rubicone	510.000.000
Provincia di Frosinone	
Acquafondata	40.700.000
Arce	135.000.000
Arpino	267.000.000
Casalattico	24.900.000
Casalvieri	14.700.000
Castelliri	26.400.000
Ceccano	320.000.000
Colle San Magno	53.543.000
Coreno Ausonio	36.300.000
Falvaterra	25.200.000
Fumone	17.700.000
San Giorgio a Lirì	74.000.000
Sant'Ambrogio sul Garigliano	57.000.000
Sant'Apollinare	75.000.000
Santopadre	60.000.000
San Vittore del Lazio	83.000.000
Vallecorsa	19.300.000
Provincia di Latina	
Monte San Biagio	215.000.000
Pontinia	344.000.000
Prossedi	43.900.000
Provincia di Messina	
Basicò	147.000.000
Capizzi	156.000.000
Castell'Umberto	145.000.000
Castroreale	305.000.000
Cesarò	139.000.000
Fiumedinisi	94.000.000
Francavilla di Sicilia	258.000.000
Furnari	134.000.000
Gallodoro	43.500.000
Giardini	336.000.000
Leni	46.900.000
Letojanni	158.000.000
Limina	89.000.000
Mazzarrà Sant'Andrea	114.000.000
Merì	106.000.000
Militello Rosmarino	109.000.000
Mirto	65.000.000
Mongiuffi Melia	98.000.000
Motta Camastra	77.000.000
Naso	241.000.000
Pace del Mela	192.000.000
Pettineo	102.000.000
Roccalumera	193.000.000
San Filippo del Mela	274.000.000
San Fratello	116.900.000

Comune	Lire
Santa Marina Salina	147.000.000
Scaletta Zanclea	129.000.000
Terme Vigliatore	129.000.000
Villafranca Tirrena	256.000.000
Provincia di Modena	
Finale Emilia	770.000.000
Medolla	101.000.000
Nonantola	299.000.000
Prignano sulla Secchia	228.000.000
San Felice sul Panaro	232.000.000
San Possidonio	214.000.000
Zocca	290.000.000
Provincia di Palermo	
Baucina	107.000.000
Caltavuturo	161.000.000
Santa Cristina Gela	55.578.000
Villabate	86.185.000
Provincia di Parma	
Monchio delle Corti	186.000.000
Pellegrino Parmense	159.000.000
San Secondo Parmense	136.000.000
Sorbolo	45.300.000
Provincia di Perugia	
Bastia Umbra	580.000.000
Cannara	105.000.000
Castiglione del Lago	432.000.000
Cerreto di Spoleto	79.000.000
Deruta	170.000.000
Magione	367.000.000
Norcia	248.000.000
Paciano	41.800.000
Panicale	126.000.000
Piegaro	128.000.000
Preci	78.000.000
Sigillo	111.000.000
Spello	580.000.000
Todi	940.000.000
Trevi	376.000.000
Provincia di Piacenza	
Bettola	57.000.000
Cadeo	15.600.000
Caorso	100.000.000
Castel San Giovanni	166.000.000
Cerignale	7.500.000
San Pietro in Cerro	9.700.000
Sarmato	30.100.000
Vernasca	48.300.000
Vigolzone	27.000.000
Villanova sull'Arda	32.100.000
Provincia di Ravenna	
Bagnacavallo	710.000.000
Conselice	294.000.000
Provincia di Reggio Calabria	
Ardore	317.000.000
Benestare	164.000.000
Bianco	389.000.000
Brancaleone	540.000.000
Casignana	147.000.000
Cinquefrondi	680.000.000
Cosoleto	146.000.000
Ferruzzano	147.000.000
Fiumara	176.000.000
Laganadi	114.000.000
Montebello Ionico	339.000.000
Motta San Giovanni	492.000.000
Oppido Mamertina	750.000.000
Riace	126.000.000
San Procopio	113.000.000
Santa Cristina d'Aspromonte	149.000.000
Seminara	365.000.000
Staiti	94.000.000
Villa San Giovanni	1.110.000.000
Provincia di Reggio Emilia	
Brescello	178.000.000
Cadelbosco di Sopra	138.000.000
Casalgrande	101.000.000
Castelnovo di Sotto	155.000.000
Castelnovo ne' Monti	337.000.000
Cavriago	91.000.000
Novellara	359.000.000
Ramiseto	181.000.000
San Martino in Rio	84.000.000
Villa Minozzo	298.000.000
Provincia di Rieti	
Antrodoco	124.000.000
Cantalupo in Sabina	33.300.000
Casaprota	14.600.000
Cittaducale	127.000.000
Collalto Sabino	34.400.000
Collegiove	14.500.000
Configni	44.600.000
Frasso Sabino	20.700.000
Greccio	26.100.000
Mompeo	24.500.000
Morro Reatino	19.200.000
Poggio Bustone	70.000.000
Poggio Mirteto	222.000.000
Poggio Nativo	34.300.000
Stimigliano	50.000.000
Provincia di Roma	
Affile	29.800.000
Agosta	87.000.000
Artena	371.000.000
Cineto Romano	55.000.000
Civitella San Paolo	72.000.000
Fiano Romano	99.000.000
Formello	87.000.000
Gallicano nel Lazio	61.000.000
Genazzano	331.000.000
Genzano di Roma	1.290.000.000
Lanuvio	283.000.000
Licenza	57.000.000
Mentana	438.000.000
Moricone	52.000.000
Palombara Sabina	157.000.000
Percile	52.000.000
Zagarolo	510.000.000
Provincia di Siracusa	
Canicattini Bagni	383.000.000
Ferla	160.000.000
Floridia	1.050.000.000
Palazzolo Acreide	479.000.000
Rosolini	900.000.000
Sortino	530.000.000
Provincia di Terni	
Lugnano in Teverina	70.000.000
Otricoli	52.000.000
Provincia di Trapani	
Campobello di Mazara	1.120.000.000
Castellammare del Golfo	1.210.000.000
Favignana	496.000.000
Provincia di Verona	
Belfiore	57.000.000
Brentino Belluno	25.000.000
Caldiero	20.100.000
Caprino Veronese	78.000.000
Castagnaro	52.000.000
Castelnuovo del Garda	44.200.000
Cazzano di Tramigna	11.500.000
Cerro Veronese	14.600.000
Illasi	24.700.000

Comune	Lire
Isola della Scala	111.000.000
Marano di Valpolicella	15.000.000
Negrar	43.800.000
Pressana	18.000.000
Rivoli Veronese	14.600.000
Roveredo del Guà	23.400.000
San Pietro in Cariano	43.400.000
Selva di Progno	38.200.000
Provincia di Viterbo	
Acquapendente	210.000.000
Bolsena	102.000.000
Ischia di Castro	17.655.000
Montalto di Castro	43.100.000
Montefiascone	232.000.000
Piansano	16.400.000
Tessennano	34.600.000
Vasanello	44.700.000

(5342/M)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° luglio 1982, al portatore, da corrispondere per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1977, si rende noto che il 27 dicembre 1977 avranno inizio le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° luglio 1982, da corrispondere a fronte dei versamenti effettuati per aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita. Le spedizioni stesse saranno completate nei termini.

Poichè a norma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale i predetti titoli, essendo non cedibili, non sono quotati in borsa, le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne di essi immediatamente, man mano che li riceveranno dal magazzino Tesoro.

(13797)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 23 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877,05	877,05	877,30	877,05	876,90	877 —	876,95	877,05	877,05	877,05
Dollaro canadese	799 —	799 —	803 —	799 —	800,60	799 —	801 —	799 —	799 —	799 —
Franco svizzero	427,75	427,75	428,75	427,75	429,22	427,70	426,1	427,75	427,75	427,75
Corona danese	148,64	148,64	148,80	148,64	148,45	148,60	148,75	148,64	148,64	148,65
Corona norvegese	167,19	167,19	167 —	167,19	167,25	167,15	167,38	167,19	167,19	167,20
Corona svedese	184,98	184,98	184,85	184,98	184,88	184,95	184,65	184,98	184,98	184,95
Fiorino olandese	378,79	378,79	377,50	378,79	378,15	378,75	377,81	378,79	378,79	378,80
Franco belga	26,155	26,155	26,22	26,155	26,15	26,10	26,24	26,155	26,155	26,10
Franco francese	183,49	183,49	183 —	183,49	184,25	183,45	183,53	183,49	183,49	183,50
Lira sterlina	1637,30	1637,30	1633 —	1637,30	1631 —	1637,25	1631 —	1637,30	1637,30	1637,30
Marco germanico	408,03	408,03	406,75	408,03	407,20	408,02	407,75	408,03	408,03	408,03
Scellino austriaco	56,73	56,73	56,75	56,73	56,95	56,70	56,8	56,73	56,73	56,75
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,75	21,83	21,86	21,80	21,70	21,83	21,83	21,85
Peseta spagnola	10,775	10,775	10,79	10,775	10,77	10,75	10,795	10,775	10,775	10,77
Yen giapponese	3,64	3,64	3,64	3,64	3,639	3,60	3,64	3,64	3,64	3,64

Media dei titoli del 23 dicembre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	74,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Ricostruzione)	98,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	101,35
» 5 % (Città di Trieste)	96,65
» 5 % (Beni esteri)	96,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,675
» 5,50 % » » 1968-83	79,725
» 5,50 % » » 1969-84	77,475
» 6 % » » 1970-85	76,85
» 6 % » » 1971-86	74,95
» 6 % » » 1972-87	72,30
» 9 % » » 1975-90	81,85
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,40
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,425
» poliennali 7 % 1978	98,50
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,45
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,925
» » 9 % 1980	92,80
» » 10 % 1981	93,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	877 —
Dollaro canadese	800 —
Franco svizzero	426,925
Corona danese	148,695
Corona norvegese	167,285
Corona svedese	184,815
Fiorino olandese	378,30
Franco belga	26,197
Franco francese	183,51
Lira sterlina	1634,15
Marco germanico	407,89
Scellino austriaco	56,765
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	10,785
Yen giapponese	3,64

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici per le lingue tedesca e inglese, con sede di servizio presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 novembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/44002 del 3 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 3, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato interprete traduttore in prova il vincitore del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale numero 00/132656 del 27 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1977.

(12814)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, ad un posto di interprete traduttore in prova della carriera di concetto del personale degli uffici per le lingue inglese e tedesca, con sede di servizio presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, in Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rendo noto che, nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 19 novembre 1977, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/43414 del 5 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1977, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 2, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato interprete traduttore in prova il vincitore del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/132656 del 27 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1977.

(12815)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavalese (Trento).

(13716)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(13646)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al drecreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sinalunga (Siena).

(13717)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(13645)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica neurochirurgica;

un posto di aiuto della clinica pneumotisiologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 di quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(13711)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella.

(13642)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(13640)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista addetto al centro di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista addetto al centro di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(13641)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Rovereto (Trento).

(13746)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(13706)

OSPEDALE CIVILE « S. COLOMBA » DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(13759)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(13707)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ufficio concorsi, dell'ente in Carrara.

(13708)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente cardiologo addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e fatti salvi i disposti della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema.

(13709)

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio cardiologico autonomo;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(13710)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatria;

un posto di aiuto e tre posti di assistente chirurgo addetti al pronto soccorso;

un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico;

un posto di aiuto e un posto di assistente otorino;

un posto di aiuto e un posto di assistente cardiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di aiuto e un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(13644)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma di pediatria;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(13650)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(13651)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(13712)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico addetto all'unità coronarica;
un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(13713)

OSPEDALE CIVILE « S. BIAGIO » DI BOVOLONE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione della domanda, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale in Bovolone (Verona).

(13714)

OSPEDALE «ORLANDI» DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(13715)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al centro di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(13647)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(13649)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di odontoiatria-stomatologia;
un posto di aiuto di medicina generale (divisione *A*).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(13639)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Avviso di rettifica

Nell'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 2 dicembre 1977, il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo posto di assistente ostetrico, deve intendersi scadere alle *ore 12 del quarantacinquesimo giorno* successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e non alle *ore 12 del 31 dicembre* 1977.

(13760)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 48.

Norme concernenti il personale docente della formazione professionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aggiornamento del contingente organico dei docenti

In relazione alle esigenze derivanti dalla programmazione dei corsi di formazione professionale per l'anno 1977-78, i contingenti previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *b*) della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

b) docenti della formazione professionale:

qualifica V	n. 407
qualifica VI	n. 180
	n. 587

Dotazione organica del personale della giunta n. 3.090.

Art. 2.

Concorsi

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indetti, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, nei limiti dei posti disponibili, concorsi riservati al personale docente con incarico di insegnamento per l'anno 1976-77 per un numero di ore non inferiore a quello previsto dall'art. 10 della legge regionale sopra citata ed in servizio alla data del bando.

I docenti di cui al comma precedente possono partecipare ai concorsi per la qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita in qualità di incaricato.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 29 aprile 1977, n. 21.

Art. 3.

Incarichi di insegnamento

In sede di attuazione dei corsi di formazione professionale per l'anno formativo 1977-78, ai docenti che nell'anno formativo 1976-77 hanno svolto un incarico di insegnamento per almeno dodici ore settimanali nei corsi di cui all'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 93, è conferito nuovo incarico di insegnamento per l'anno formativo 1977-78 alle medesime condizioni e modalità, salva la facoltà di modificare la durata oraria del servizio e la relativa retribuzione in relazione alle esigenze dei corsi, sempre che sussistono i corsi e gruppi di disciplina per i quali è stato conferito l'incarico per l'anno formativo 1976-77.

Gli altri incarichi da conferirsi in esecuzione del piano annuale 1977-78, sono attribuiti sulla base delle graduatorie di cui all'art. 12, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94.

Art. 4.

Norma finanziaria

Gli oneri annuali derivanti dall'applicazione del precedente art. 1, valutati in L. 1.100.000.000 verranno iscritti nello stato di previsione della spesa corrente nei singoli bilanci ed alla copertura provvederà con lo storno per l'anno finanziario 1977 di L. 275.000.000 dal cap. 132213 e per gli anni successivi per L. 1.100.000.000 dai corrispondenti capitoli 132209 e 132213 « Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale della regione ».

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 27 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° settembre 1977, prot. n. 20202/11541*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1977, n. 49.

Norme e finanziamenti integrativi delle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82, concernenti interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione, al fine di portare a realizzazione le opere di edilizia scolastica ammesse ai contributi stanziati dalle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 40 e 12 giugno 1975, n. 82, adegua il proprio contributo ai maggiori oneri finanziari derivanti dalla stipulazione dei mutui e articola il proprio intervento in relazione alle modalità di finanziamento e alle particolari situazioni di urgenza delle opere.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, approva un piano di attribuzione dei finanziamenti integrativi, limitato esclusivamente alle opere comprese nel piano di intervento per l'attuazione dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 e nella legge 12 giugno 1975, n. 82.

Il piano definisce le modalità di finanziamento di tali opere secondo il criterio di:

1) confermare il contributo del 3-4 per cento trentacinquennale dei piani di intervento, per le opere che dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge di copertura finanziaria, o che possono disporre di finanziamento presso la cassa depositi e prestiti per una spesa riconosciuta inferiore ai 100 milioni;

2) attribuire un contributo addizionale per venti anni del 5% sulla spesa ritenuta ammissibile nei precedenti piani di intervento, per le opere che non hanno ottenuto il necessario finanziamento e i cui progetti sono già stati approvati dagli organi regionali competenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali opere la giunta regionale è autorizzata a definire con istituti di credito gli accordi diretti ad assicurare alle migliori condizioni, la concessione dei finanziamenti occorrenti;

3) revocare gli stanziamenti per gli enti che hanno rinunciato o che non hanno adempiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli impegni previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 40;

4) destinare lo stanziamento del cap. 231201 del bilancio 1976, per la parte che alla data di approvazione del piano di cui al presente articolo non risulterà erogata, ad interventi in conto capitale per la copertura dei maggiori oneri per le opere di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Gli impegni di spesa assunti in via amministrativa sino all'entrata in vigore della presente legge sugli stanziamenti sopra citati con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, conservano efficacia negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza dei correlativi impegni poliennali di spesa che si intendono pertanto automaticamente differite, per effetto della presente norma, ferma restando la durata dell'impegno poliennale, rispettivamente all'anno finanziario 1977 ed all'anno termine della durata stabilita dalle singole leggi di autorizzazione dei limiti di impegno.

Art. 3.

Il contributo assegnato in base alle leggi regionali n. 40/74 e n. 82/75 per le opere di cui al punto 2) del precedente articolo e limitato ad una durata ventennale. L'entità di tale variazione sarà definita dal piano di cui all'art. 2. L'erogazione del contributo avviene con decreto del presidente della giunta o dell'assessore all'istruzione, se delegato, a partire dalla scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo.

Art. 4.

Per i contributi addizionali di cui al punto 2) dell'art. 2 e autorizzato per l'anno 1977 un limite di impegno di lire 1.250 milioni per venti anni successivi. La loro erogazione avverrà con le modalità stabilite dall'art. 11 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

Al finanziamento dell'onere si provvede mediante riduzione, per pari importo della dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti dai provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo ».

Con successivo provvedimento legislativo, in base alle risultanze del piano di cui al precedente art. 2, si provvederà alle conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 settembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 25 agosto 1977, prot. n. 21802/10949*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **50**.

Integrazione alle disposizioni della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28: « Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 7 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 40 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28, è integrato dai seguenti commi:

La giunta regionale approva un capitolato tipo cui dovranno essere riferite le gare di appalto per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

Il capitolato deve stabilire la possibilità degli enti ospedalieri di ottenere dal tesoriere anticipazioni, necessarie a fronteggiare gli eventuali ritardi nelle erogazioni mensili della quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, nella misura massima di quattro dodicesimi del finanziamento complessivo per spese correnti assegnato dalla giunta regionale nell'esercizio precedente ai sensi del quarto comma dell'art. 21 della legge regionale n. 6/1975.

L'effettivo utilizzo delle anticipazioni previste nei contratti di tesoreria è subordinato a preventiva autorizzazione da parte della giunta regionale a seguito di richiesta inoltrata dai singoli enti.

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo della anticipazione deve indicare il tasso passivo richiesto dal tesoriere dell'ente ospedaliero.

Le autorizzazioni all'utilizzo delle anticipazioni non possono essere concesse ove il tasso previsto nelle convenzioni di tesoreria sia superiore a quello passivo vigente per le anticipazioni ottenute dall'ente regione dal proprio tesoriere.

Art. 2.

E' inserito nella legge regionale n. 28 del 29 gennaio 1975 il seguente articolo 40-*bis*:

« Fino all'approvazione del capitolato di cui all'articolo precedente, i contratti di tesoreria degli enti ospedalieri che non prevedono il ricorso ad anticipazioni, o ne prevedono il ricorso per entità inferiore alla quota di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono integrati dagli enti ospedalieri, d'accordo coi propri tesorieri, in conformità a quanto previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo precedente ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1977.

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 settembre 1977, prot. n. 20902/11584*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **51**.

Provvedimenti per l'erogazione dei fondi di manutenzione straordinaria agli enti ospedalieri per l'anno 1977.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 del 7 settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'anno 1977, a stralcio dell'assegnazione spettante agli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 27 del 29 gennaio 1975, è attribuito agli stessi enti un acconto pari a L. 10.000.000.000 allo scopo di fronteggiare le urgenti necessità relative alla manutenzione straordinaria, al ripristino ed acquisizione di attrezzature, impianti ed apparecchiature medico-scientifiche.

La somma suddetta verrà ripartita con deliberazione della giunta regionale tra gli enti ospedalieri in base ai criteri di cui al punto 2) della deliberazione del consiglio regionale 2 agosto 1976 n. II/251, riferiti ai dati statistici relativi all'anno 1975.

Il saldo, che sarà determinato in base alle disponibilità finanziarie che si realizzeranno anche in relazione alla capienza del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, verrà ripartito fra gli enti ospedalieri sulla base di criteri deliberati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

La somma di cui al primo comma è imputata al cap. 431102 del bilancio regionale 1977.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 settembre 1977, prot. n. 20902/11585*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 52.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante: « Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Orario di servizio del personale docente

Il primo e il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, sono sostituiti dai seguenti:

« L'orario di servizio del personale docente è di trentasette ore e mezza settimanali; nel periodo di attività scolastica ventidue ore sono destinate all'attività di insegnamento e le rimanenti alle attività complementari.

Per il personale docente impegnato per non meno di otto ore settimanali nell'insegnamento in orario serale, successivo alle ore diciannove, l'orario di servizio limitatamente al periodo di attività scolastica è di trenta ore settimanali di cui diciotto destinate all'attività di insegnamento e dodici all'attività complementare ».

Art. 2.
Congedo ordinario e riposo compensativo

Dopo l'art. 10 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

« Art. 10-*bis* - (Congedo ordinario e riposo compensativo).
Il personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale deve fruire del congedo ordinario e del riposo compensativo nei periodi di interruzione delle attività didattiche ».

Art. 3.
Trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati

L'art. 13 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è così sostituito:

« Art. 13 (Trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati).

Il trattamento economico dei docenti incaricati con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo è determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi.

Il trattamento economico degli incaricati con orario di insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell'art. 10 è determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi del trattamento di cui al primo comma, quante sono le ore di insegnamento diurne ed in tanti diciottesimi, quante sono le ore di insegnamento successive alle ore diciannove.

Al personale di cui al primo ed al secondo comma competono altresì l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia, nonchè una quota di tredicesima mensilità corrispondente ai mesi di servizio prestato.

Ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza il personale di cui al presente articolo può essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali. In tal caso la regione provvede direttamente all'erogazione del premio fine lavoro, ove questo non competa ad altro ente.

Durante i periodi di assenza dal servizio per congedo straordinario o per aspettativa per infermità è corrisposto per i primi trenta giorni il trattamento economico normale e per altri sessanta giorni il trattamento economico e l'indennità integrativa speciale ridotti alla metà; fino al novantesimo giorno sono conservati integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Dal novantesimo giorno al centottantesimo giorno di assenza il personale di cui al presente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro senza la corresponsione di alcun assegno.

Agli effetti del comma precedente i periodi di assenza compresi entro i limiti di durata di ciascun incarico si cumulano fra loro.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico del personale docente di ruolo ad eccezione degli articoli 27 e 29 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni; non si applica altresì l'art. 37 della predetta legge al personale con incarico di insegnamento inferiore alle dodici ore settimanali.

Art. 4.
Personale a tempo determinato.

L'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Art. 21 (Personale a tempo determinato).

Presso i centri di formazione professionale può essere assunto, con contratto a tempo determinato, entro i limiti di spesa previsti per ciascuno di essi, personale amministrativo e ausiliario anche ad orario parziale, nei seguenti casi:

a) per sostituire personale di ruolo temporaneamente assente;

b) per svolgere attività formative di carattere straordinario o temporaneo;

c) per istituire nuovi centri o sedi.

All'assunzione del personale nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*), del comma precedente provvede il direttore del centro, previa deliberazione del comitato di gestione; nel caso di cui alla lettera *c*) l'assunzione è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Nei casi di cui alla lettera *c*) i contratti possono essere rinnovati sino all'adeguamento dell'organico ed alla copertura dei relativi posti, secondo le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1977, n. 21, concernente "Norme sull'ammissione agli impieghi regionali".

A tale personale è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali con qualifica corrispondente a mansioni analoghe ».

Art. 5.
Orario di servizio del personale non docente

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto disposto dall'art. 34 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, la distribuzione dell'orario di servizio nell'arco della settimana per il personale non docente addetto ai centri di formazione professionale è determinato con deliberazione del comitato di gestione, in ragione delle esigenze funzionali del centro. Limitatamente al periodo di attività scolastica, qualora l'orario di servizio di tale personale comporti prestazioni oltre le ore diciannove per non meno di dodici ore settimanali, esso è di trenta ore settimanali ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nominativamente con delibera del comitato di gestione ».

Art. 7.
Norme di primo inquadramento del personale della formazione professionale

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, è sostituito dai seguenti:

« E' altresì inquadrato, a domanda e subordinatamente al superamento di prove di idoneità, esperite dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale, il personale docente con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario indicati dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, al quale nell'anno scolastico 1974-75 sia stato conferito il terzo incarico di insegnamento in applicazione dell'art. 81, terzo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. Sono inquadrati nella qualifica funzionale VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea e nella qualifica funzionale V i restanti.

L'inquadramento del personale di cui ai precedenti commi ha decorrenza ad ogni effetto dalla data di assunzione ».

Art. 8.

Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione dei precedenti articoli si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa regionale 1977, relativi a « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale », la cui dotazione è sufficiente al fabbisogno.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *settembre* 1977, *prot. n.* 20202/11632).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **53.**

Nuove disposizioni in materia di indennità ai consiglieri della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal mese di settembre 1977, la diaria spettante ai consiglieri della regione Lombardia per il complesso delle attività inerenti all'esercizio del loro mandato è determinata in lire quindicimila lorde giornaliere ed è corrisposta per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta le misure intese ad assicurare che la presenza effettiva dei consiglieri corrisponda mediamente a quella presunta e stabilisce le ipotesi in cui la diaria può essere ridotta a causa di assenze.

Art. 2.

Gli articoli 3 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 23 e 2 della legge regionale 4 agosto 1972, n. 24, sono abrogati.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, determinato preventivamente per l'anno 1977 in L. 48.000.000, si prevede mediante riduzione per pari importo della dotazione del « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine », iscritto al capitolo 183100 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

In conseguenza la dotazione del cap. 111100 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale » è incrementato dell'importo di L. 48.000.000.

Al finanziamento della spesa per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *luglio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *settembre* 1977, *prot. n.* 20202/11635).

(12034)

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **54.**

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(12035)

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1977, n. **55.**

Rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 9 *settembre* 1977)

(*Omissis*).

(12036)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773540)